



## **Titolo**

Illecito sportivo - obbligo di denuncia – artt. 30, comma 7, CGS — meri sospetti vaghi ed indeterminati – non è causa di responsabilità per omessa denuncia – la notizia deve avere ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato

## **Descrizione**

È consolidato il principio per cui il presupposto della responsabilità non possa essere costituito unicamente dalla presenza di meri sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali, mentre, invece, integra la violazione anche solo la probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere (in ambito federale, C.U. n. 75/TFN 2016/2017, conf., C.U. n. 8/CDN del 22 luglio 2013). Invero, il Collegio di Garanzia (decisione n. 45/2019) ha affermato che, pur essendo configurabile l'illecito anche ove la notizia sia stata appresa *de relato*, è in ogni caso necessario che la notizia stessa abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato e circostanziato: colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato. (Collegio di Garanzia dello Sport n. 71/2021) (In applicazione del principio di diritto enucleato dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui “*colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato*”, il Collegio ha ritenuto che dalla mera percezione dell'anomalia della conversazione non possono essere desunti elementi sufficienti per affermare che vi fosse una piena consapevolezza della anti giuridicità di quanto prospettato)

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 50/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 30, comma 7, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0050 CFA del 24 dicembre 2021 (Giudizio di rinvio Collegio di garanzia C.O.N.I. - Sig. Leonardo Bambini/Procura federale)**